

Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità (whistleblowing)

EX D.LGS 24/2023

Rifinizione Nuove Fibre S.p.a.
VIA RENO, N.6, MONTEMURLO (PO)



RIFINIZIONE NUOVE FIBRE S.p.A.

NOBILITAZIONE E FINISSAGGIO COMPLETO PER
VELLUTI, MAGLIERIA E TESSUTI IN COTONE ED ACRILICI



PREMESSA

La presente procedura è stata redatta in attuazione della disciplina whistleblowing di cui al D.Lgs. n° 24 del 10 marzo 2023, Decreto di recepimento in Italia della Direttiva Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Tale disciplina è finalizzata a garantire la manifestazione della libertà di espressione e informazione ed è strumento per contrastare la corruzione e le violazioni di legge nel settore pubblico e privato, rafforzando il principio di trasparenza, nonché tutelando la riservatezza circa l'identità del segnalante ed il divieto di discriminazione e ritorsioni nei suoi confronti.

Scopo del presente documento è quello di disciplinare le modalità di inserimento di una nuova segnalazione interna, rimuovendo i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo è quello di fornire al Segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

Si precisa che le disposizioni di cui alla presente procedura non pregiudicano e non limitano gli obblighi e le facoltà di segnalazione e denuncia alle Autorità competenti.

1. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Di seguito alcune delle principali definizioni fornite dall'art. 2 del D.lgs. 24/2023 a cui, per completezza, si rimanda:

- «Decreto Whistleblowing (D.Lgs. n. 24/2023)»: Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 2023, recante «Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»;
- «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;



RIFINIZIONE NUOVE FIBRE S.p.A.

NOBILITAZIONE E FINISSAGGIO COMPLETO PER
VELLUTI, MAGLIERIA E TESSUTI IN COTONE ED ACRILICI



- «informazione sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione del Titolare, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- «soggetti coinvolti nella segnalazione»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Altre definizioni:

- «gestori del canale»: personale addetto specificamente formato ed autorizzato alla ricezione e gestione delle segnalazioni.

2. CHI PUO' INVIARE UNA SEGNALAZIONE

La norma legittima espressamente i seguenti soggetti, in ambito privato, all'invio di una segnalazione:

- Lavoratore subordinato;
- Lavoratore autonomo;
- Collaboratore;
- Libero professionista – consulente – fornitore;
- Volontario – tirocinante;
- Azionista;
- Amministratore/direttore;
- Legale rappresentante;
- Membro del collegio sindacale / dell'ODV;
- ex consulente/fornitore/collaboratore;



RIFINIZIONE NUOVE FIBRE S.p.A.

NOBILITAZIONE E FINISSAGGIO COMPLETO PER
VELLUTI, MAGLIERIA E TESSUTI IN COTONE ED ACRILICI



- chi esercita in fatto funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- richiedente impiego che ha svolto un colloquio;
- ex lavoratore subordinato.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare violazioni commesse o violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Inoltre, possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni, oppure si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. In particolare, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023, possono essere oggetto di segnalazione:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali nell'ambito delle disposizioni normative Nazionali¹;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001²;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023 (appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, salute pubblica, tutela dell'ambiente, etc.);
4. atti od omissioni costituenti frode (o altra attività illegale) che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea (e.g. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, etc.);
6. atti o comportamenti che, comunque, vanificano l'oggetto o la finalità degli atti dell'Unione europea nei settori di cui sopra.

Non sono classificate segnalazioni di Whistleblowing doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

¹ Si veda Art. 2, co. 1, lett. a) n. 1 e 2, del d.lgs. n. 24/2023.

² Si tratta, ad esempio, dei seguenti reati: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (cfr. artt. 24 e ss. d.lgs. n. 231/2001)



RIFINIZIONE
NUOVE FIBRE S.p.A.

NOBILITAZIONE E FINISSAGGIO COMPLETO PER
VELLUTI, MAGLIERIA E TESSUTI IN COTONE ED ACRILICI



4. CONTENUTO MODALITA' E DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE

L'azienda mette a disposizione un apposito modello il cui utilizzo rende più agevole e rispondente ai requisiti della presente procedura. Tale modello è reperibile nel sito web <https://nuovefibre.it>, nella sezione *Whistleblowing*, dove è altresì pubblicata questa procedura ed altra documentazione relativa alla disciplina.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, nella segnalazione devono risultare chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- eventuali allegati documentali che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il Segnalante, verranno prese in considerazione solo qualora si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Il *canale interno* reso disponibile prevede che la segnalazione sia indirizzata al *Responsabile Incaricato*, Dott. Pietro Garofalo, con le seguenti modalità:

- segnalazione scritta consegnata nell'apposita *cassetta per la segnalazione di illeciti ed irregolarità* inserita in una doppia busta chiusa, la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al Responsabile Incaricato whistleblowing;
- segnalazione orale mediante incontro diretto con il *Responsabile Incaricato* che prevedrà la registrazione del colloquio.

Per la segnalazione orale è necessario concordare apposito appuntamento, contattando il *Responsabile Incaricato* al numero di telefono 0574 720741, digitando l'interno 204. La documentazione consegnata *brevi manu* durante l'incontro deve essere sempre inserita in una doppia busta chiusa come sopra dettagliato per la *segnalazione scritta*.

Si precisa che qualora la segnalazione riguardi il *Responsabile Incaricato* essa va "riservata" al Legale Rappresentante.



RIFINIZIONE NUOVE FIBRE S.p.A.

NOBILITAZIONE E FINISSAGGIO COMPLETO PER
VELLUTI, MAGLIERIA E TESSUTI IN COTONE ED ACRILICI



5. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al *Responsabile Incaricato* che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa ulteriore audizione personale del segnalante per riferire sui fatti segnalati o richiedere documenti e informazioni ulteriori. Il *Responsabile Incaricato* può altresì coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Il *Responsabile Incaricato* qualora, a seguito dell'attività svolta, ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione inoltra la documentazione agli organi preposti (enti/istituzioni esterne), ognuno secondo le proprie competenze, adottando gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Azienda e/o per l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dell'autore della violazione accertata.

Si precisa che non spetta al *Responsabile Incaricato* accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.

Il *Responsabile Incaricato* in rapporto al segnalante:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi decorrenti dalla data di ricezione della stessa.

Con riferimento al "riscontro" da effettuare entro il termine di tre mesi, si evidenzia che lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Il riscontro da rendersi nel termine di tre mesi può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale caso, terminata l'istruttoria, gli esiti saranno comunque comunicati alla persona segnalante.



RIFINIZIONE NUOVE FIBRE S.p.A.

NOBILITAZIONE E FINISSAGGIO COMPLETO PER
VELLUTI, MAGLIERIA E TESSUTI IN COTONE ED ACRILICI



6. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE

a) *Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante*

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del segnalante è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

b) *Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante*

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC mediante l'apposita piattaforma informatica predisposta dall'Autorità.

7. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi del codice penale e del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.
